

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA - NAPOLI

COPIA

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche - ANGT, con sede in
Roma, in persona del Presidente *pro tempore* Marcella Bagnasco;
rappresentata e difesa come da mandato a margine del presente atto
dal Prof. Avv. Luca Righi ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del Prof. Avv. Erik Furno in Napoli, Via C. Console n. 3
nel ricorso R.G. n. 7153/2008 - III sezione

proposto

dalla UILtucs-UIL

(Avv.ti F. Pinto, G. Renditiso, R. Persico)

contro

la Regione Campania

per l'annullamento previa sospensione

- a) della delibera GRC n. 980 del 6.6.2008, Area Generale di
Coordinamento n. 13 - Turismo e Beni Culturali avente ad oggetto
"professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di
indirizzo inerente alle disposizioni contenute nella L.R. n. 11/1986, alla luce
dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 7/2007, nel testo
modificato dalla L. n. 40/2007", in uno con l'Allegato A, recante
"Esercizio della attività di guida turistica e accompagnatore turistico"
- b) del Decreto Dirigenziale n. 285 dell'11.6.2008, adottato in attuazione
del provvedimento impugnato sub a) avente ad oggetto "Area

Luca Righi
Luca Righi
di Firenze
Elettore
Furno
nel cui studio in Napoli, Via
C. Console n. 3
eleggo domicilio, a rappre-
sentarmi e difendermi nel
presente procedimento o nei
successivi gradi del giudizio
nonché in fase di esecuzione,
con ogni più ampia facoltà
compresa quella di transigere
e rinunciare agli atti
Marcella Bagnasco

V. per autentica
Luca Righi

so
ra
Fi

Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali – Professioni di guida turistica e accompagnatore turistico. Atti ospubblico e modulistica”;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, in particolare degli atti con i quali sono state attivate le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali previste dagli atti impugnati

Premesso

- che con il ricorso indicato in epigrafe l'organizzazione sindacale ricorrente, a tutela degli interessi della categoria professionale rappresentata, ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe, nella parte in cui essi risultano lesivi, con la disciplina in essi contenuta in relazione allo svolgimento e soprattutto alle modalità di accesso alla professione di guida turistica;

- che l'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) è a sua volta l'organizzazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica;

- che in particolare, come risulta dal suo statuto, l'ANGT presenta come propria finalità principale proprio quella inerente la rappresentanza degli interessi delle guide turistiche abilitate, nonché la tutela della professionalità degli associati anche in relazione all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;

- che, in particolare, tale tutela trova espressione nell'attività di collaborazione con le istituzioni al fine di vigilare sull'osservanza

della normativa regolante l'esercizio della professione di guida turistica e le modalità previste per l'accesso alla stessa;

- che a norma dell'art. 22 della legge n. 1034/1971 e succ. mod. è riconosciuto il diritto di intervenire nel giudizio amministrativo ai soggetti interessati;

- che, in considerazione di quanto sopra esposto, 'ANGT vanta un evidente interesse a sostenere le ragioni fatte valere dell'associazione ricorrente con il ricorso in epigrafe, rivolto alla rimozione degli atti impugnati in quanto lesivi dell'interesse delle guide abilitate ad assicurare che l'accesso alla loro professione sia regolato in modo tale da assicurare comunque l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione e conoscenza necessari ad assicurare la qualificazione della professione;

- che appare pertanto indubbio che le ANG T abbia titolo ad intervenire nel giudizio pendente al fine di far valere le cennate prerogative della categoria rappresentata;

- che in particolare è interesse dell'ANGT con la propria presenza nel giudizio in epigrafe sostenere le ragioni del sindacato ricorrente, proprio in quanto atto a tutelare l'interesse a che l'attività professionale in questione sia svolta da soggetti adeguatamente qualificati e selezionati sulla base di prove idonee ad accertare in modo serio ed effettivo le capacità e le conoscenze linguistiche, nonché la conoscenza del territorio di riferimento;

tanto premesso e considerato, l'ANGT, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, interviene nel presente giudizio al fine di

so
ra
Fi

sostenere le ragioni del sindacato ricorrente e chiedere pertanto l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

CONCLUDONO affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania voglia accogliere il ricorso proposto dalla UILtucs-UIL regionale e per l'effetto annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati. Con ogni pronuncia connessa e consequenziale anche in punto di spese di lite.

Prof. Avv. Luca Righi

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Luca Righi, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti della legge n. 53/1994 con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze dell'8/11/2006, previa iscrizione al n. 186 del mio registro cronologico per la notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, HO NOTIFICATO il presente atto all'UILtucs-UIL, in persona del Segretario Regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Erik Furno in Via C. Console n. 3 - CAP 80132 NAPOLI all'indirizzo sopra indicato mediante invio di copia conforme all'originale in plico raccomandato A.R. n. 76345851872-0 spedito dall'Ufficio postale di Firenze succ. n.23 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Luca Righi